

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006,
Commissione / Spagna**

(Causa C-205/04)

«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Impiego nella pubblica amministrazione — Mancata considerazione dell'anzianità e dell'esperienza professionale acquisite nel pubblico impiego di altri Stati membri — Art. 39 CE — Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68»

Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento (art. 39 CE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7) (v. punti 14-19 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Accesso al pubblico impiego spagnolo — Obbligo di riconoscere dal punto di vista economico i servizi prestati dai cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato disposizioni legislative che prevedessero esplicitamente, nel pubblico impiego spagnolo, il riconoscimento, per quanto riguarda gli effetti pecuniari, dei periodi di servizio compiuti precedentemente da cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro

Stato membro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 febbraio 2006,
Commissione / Regno Unito**

(Causa C-455/04)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/55/CE — Politica d'asilo — Afflusso massiccio di sfollati — Protezione temporanea — Norme minime — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 5)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omesso recepimento, entro il termine prescritto, della direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212, pag. 12)